



Firmato digitalmente da
ANDREA BARUCCO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRESCIA:80017830177



Andrea Barucco
Notaio

N. 3952 Repertorio

N. 2795 Raccolta

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di dicembre.

29 dicembre 2025

In Castegnato (BS), nel mio studio sito in Largo Illa Romagnoli n. 17.

Avanti a me Andrea Barucco, Notaio in Castegnato, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, sono presenti:

MANFREDINI CARLISA, nata a Cremona (CR) il 18 maggio 1954, domiciliata per la carica presso la sede sociale, di cittadinanza italiana,
(Carta d'identità n. AU4957199 rilasciata dal Comune di Erbusco in data 3 ottobre 2015)

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratrice Unica ed in rappresentanza della società denominata:

- **"PROGEST SRL"**, società costituita in Italia con sede in Brescia (BS), Via Moretto n. 38/B, ove ha il domicilio fiscale, con il capitale sociale di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) interamente versato, Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia: 03487980983 ed iscritta al numero BS - 538397 REA presso la C.C.I.A.A. di Brescia,

in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci in data 11 novembre 2025 n. 3816/2679 di mio repertorio, registrato a Brescia in data 27 novembre 2025 al n. 62050 Serie 1T, depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 11 novembre 2025 al n. 192169/2025 ed ivi iscritto in data 26 novembre 2025;

BORIN FRANCO, nato a Milano (MI) il 28 luglio 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di cittadinanza italiana,
(Carta d'identità n. CA69601XC rilasciata dal Comune di Erbusco in data 31 ottobre 2025)

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico ed in rappresentanza della società denominata:

- **"PROQUALITY SRL"**, società costituita in Italia con sede in Brescia (BS), Via Moretto n. 38/B, ove ha il domicilio fiscale, con il capitale sociale di euro 11.260,00 (undicimiladuecentosessanta virgola zero zero) interamente versato, Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia: 04325950980 ed iscritta al numero BS - 606037 REA presso la C.C.I.A.A. di Brescia,

in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci in data 11 novembre 2025 n. 3817/2680 di mio repertorio, registrato a Brescia in data 27 novembre 2025 al n. 62051 Serie 1T, depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 11 novembre 2025 al n. 192168/2025 ed ivi iscritto in data 26 novembre 2025.

Detti comparanti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue.

PREMESSO

a) che con le delibere sopra citate le assemblee dei soci delle società "PROGEST SRL" e "PROQUALITY SRL" hanno approvato il progetto di fusione redatto in data 6 novembre 2025 che prevede l'incorporazione della società "PROQUALITY SRL" (c.d. **incorporata**) nella società "PROGEST SRL" (c.d. **incorporante**);

b) che il progetto di fusione è stato depositato:

- quanto alla società "PROGEST SRL" presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 6 novembre 2025 al n. 189909/2025 di protocollo ed ivi iscritto in data 10

Registrato a Brescia

in data 29/12/2025

N° 70201 Serie 1T

Euro 356,00

Presentato al Registro delle

Imprese di Brescia

il 29/12/2025

al n. 229956/2025 di prot.

ed iscritto il 01/01/2026

Presentato al Registro delle

Imprese di Brescia

il 29/12/2025

al n. 229957/2025 di prot.

ed iscritto il 31/12/2025

novembre 2025;

- quanto alla società "PROQUALITY SRL" presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 6 novembre 2025 al n. 189910/2025 di protocollo ed ivi iscritto in data 10 novembre 2025;

c) che dal progetto di fusione risultano i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501 *ter* Codice Civile, ed in particolare da esso si evince quanto segue:

1) la società "PROQUALITY SRL" (c.d. "incorporata") verrà fusa per incorporazione nella società "PROGEST SRL" (c.d. "incorporante");

2) in conseguenza dell'efficacia della fusione, la società incorporante adotterà un nuovo testo dello statuto sociale completamente aggiornato;

3) il rapporto di cambio delle quote e le modalità per determinarlo;

4) le modalità con le quali verranno assegnate ai soci della incorporata le quote della incorporante;

5) la data dalla quale tali quote parteciperanno agli utili;

6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti saranno imputate al bilancio della incorporante;

7) non sono previsti trattamenti o vantaggi particolari a favore di alcune categorie di soci;

8) non sono previsti trattamenti o vantaggi particolari a favore di soggetti a cui compete l'amministrazione;

d) che la fusione non viene eseguita secondo la c.d. procedura semplificata, di cui all'art. 2505 Codice Civile, trattandosi di fusione che prevede un rapporto di cambio, pertanto;

-- ai sensi dell'art. 2501 *ter*, comma 1 n. 3) Codice Civile, il progetto di fusione prevede nel dettaglio le modalità di calcolo del rapporto di cambio, determinato dagli amministratori, tra le quote delle società partecipanti alla fusione tenendo conto dei rispettivi valori economici e patrimoniali *stand alone* e della necessità di assicurare una equa tutela degli interessi dei soci;

-- ai sensi dell'art. 2501 *ter*, comma 1 n. 4) Codice Civile, il progetto di fusione stabilisce le quote della società incorporante da attribuire ai soci della società incorporata in esecuzione del rapporto di cambio; in particolare tale assegnazione verrà realizzata, senza alcun conguaglio in denaro ma con un aumento del capitale sociale della società incorporante a servizio del concambio, procedendo dunque alla emissione di nuove quote a servizio dei soci di "PROQUALITY SRL" come oltre indicato;

-- ai sensi dell'art. 2501 *ter*, comma 1 n. 5) Codice Civile, le nuove quote della società incorporante "PROGEST SRL", assegnate ai soci della società incorporata "PROQUALITY SRL" in esecuzione del rapporto di cambio, parteciperanno agli utili dell'intero anno 2025 (duemilaventicinque) a decorrere dalla data di perfezionamento della fusione, ossia dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2504 c.c.;

-- ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* Codice Civile, gli Amministratori Unici delle società partecipanti hanno predisposto la relazione dell'organo amministrativo che trovasi allegata al predetto progetto di fusione;

-- ai sensi dell'art. 2501 *sexies* Codice Civile, è stata predisposta, dall'esperto comune nominato da entrambe le società, la relazione dell'esperto indipendente volta a verificare la congruità del rapporto di cambio che trovasi allegata al predetto progetto di fusione;

e) che i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione sono stati a suo tempo regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese

competente;

f) che sono stati depositati presso la sede sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501 *septies* del Codice Civile, in data 6 (sei) novembre 2025 (duemilaventicinque) e ivi sono rimasti depositati fino alla data di approvazione del progetto, ad eccezione della situazione patrimoniale stante la rinuncia dei soci i seguenti documenti: 1) il progetto di fusione delle società partecipanti alla fusione, unitamente alle relazioni redatte ai sensi degli articoli 2501 *quinquies* e 2501 *sexies* Codice Civile sopra citate; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi della società incorporante e della società incorporata;

g) che tutti i soci della società incorporante nonché tutti i soci della società incorporata hanno rinunciato al termine di cui all'art. 2501 *ter*, comma 3, Codice Civile, come consentito dall'art. 2501 *ter*, comma 4, Codice Civile;

h) che tutti i soci della società incorporante nonché tutti i soci della società incorporata hanno rinunciato al termine di cui all'art. 2501 *septies*, comma 1, Codice Civile;

i) che tutti i soci della società incorporante nonché tutti i soci della società incorporata hanno rinunciato, ai sensi dell'art. 2501 *quater*, ultimo comma, Codice Civile, alla redazione della situazione patrimoniale di cui al primo comma del citato art. 2501 *quater* Codice Civile;

l) che la società incorporante non assegnerà quote in violazione del disposto contenuto nel secondo comma dell'articolo 2504 *ter* del Codice Civile;

m) che ai sensi del secondo comma dell'art. 2501 del Codice Civile nessuna delle società che partecipano alla fusione ha iniziato la distribuzione dell'attivo a seguito di liquidazione e la presente fusione non rientra nel disposto dell'articolo 2501 *bis* del Codice Civile;

inoltre

la signora MANFREDINI CARLISA, quale Amministratrice Unica e legale rappresentante della società "PROGEST SRL" nonché il signor BORIN FRANCO quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società "PROQUALITY SRL", in via sostitutiva di atto di notorietà, da me Notaio previamente edotti sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o mendaci, così come previsto dagli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,

dichiarano e attestano

che, alla data odierna, è decorso il termine di cui agli articoli 2503 e 2505-*quater* del Codice Civile e che nessuna opposizione è stata presentata alle deliberazioni sopra richiamate iscritte nel Registro delle Imprese di Brescia in data 26 novembre 2025 conseguentemente la fusione in oggetto è divenuta eseguibile.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

1°) Consenso

In esecuzione delle delibere sopra citate ed in conformità al progetto di fusione,

la società

"PROQUALITY SRL", società costituita in Italia con sede in Brescia (BS), Via Moretto n. 38/B, ove ha il domicilio fiscale, con il capitale sociale di euro 11.260,00 (undicimiladuecentosessanta virgola zero zero) interamente versato, Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia: 04325950980 ed iscritta al numero BS - 606037 REA presso la

C.C.I.A.A. di Brescia,

**si fonde per incorporazione
nella società**

"**PROGEST SRL**", società costituita in Italia con sede in Brescia (BS), Via Moretto n. 38/B, ove ha il domicilio fiscale, con il capitale sociale di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) interamente versato, Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia: 03487980983 ed iscritta al numero BS - 538397 REA presso la C.C.I.A.A. di Brescia.

2°) Capitale sociale della società incorporante

Al fine di soddisfare il rapporto di cambio, e per effetto della fusione, la società incorporante "PROGEST SRL" aumenta il proprio capitale sociale da euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ad euro 31.131,00 (trentunomilacentotrentuno virgola zero zero) cioè per euro 6.131,00 (seimilacentotrentuno virgola zero zero), somma che viene integralmente liberata mediante l'apporto del patrimonio netto della società incorporata.

Di conseguenza per effetto della presente fusione il capitale sociale della società "**PROGEST SRL**" diviene di **euro 31.131,00** (trentunomilacentotrentuno virgola zero zero) e viene ripartito come segue:

MANFREDINI CARLISA, nata a Cremona (CR) il 18 maggio 1954, codice fiscale MNFCLS54E58D150X, quota di nominali euro 16.588,00 (sedecimilacinquecentottantotto virgola zero zero);

BORIN FRANCO, nato a Milano (MI) il 28 luglio 1960, codice fiscale BRNFNC60L28F205X, quota di nominali euro 7.945,00 (settemilanovecentoquarantacinque virgola zero zero);

BERETTA CHIARA, nata a Saronno (VA) il 29 marzo 1976, codice fiscale BRTCHR76C69I441N, quota di nominali euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero);

GHILARDI SARA, nata a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 21 marzo 1986, codice fiscale GHLSRA86C61G264K, quota di nominali euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero);

FOGLIA ARIANNA, nata a Chiari (BS) il 21 ottobre 1986, codice fiscale FGLRNN86R61C618T, quota di nominali euro 799,00 (settecentonovantanove virgola zero zero);

SULA MEDJANA, nata a Tirana (Albania) il 10 maggio 1990, codice fiscale SLUMJN90E50Z100R, quota di nominali euro 799,00 (settecentonovantanove virgola zero zero).

La fusione avrà luogo mediante annullamento di tutte le quote costituenti il capitale della società incorporata "PROQUALITY SRL".

Ai sensi dell'art. 2501 *ter*, comma 1 n. 5) Codice Civile, le nuove quote della società incorporante "PROGEST SRL", assegnate ai soci della società incorporata "PROQUALITY SRL" in esecuzione del rapporto di cambio ed in conformità al progetto di fusione parteciperanno agli utili dell'intero anno 2025 (duemilaventicinque) a decorrere dalla data di perfezionamento della fusione, ossia dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2504 c.c

3°) Statuto sociale della società incorporante

La società incorporante "PROGEST SRL" a seguito della fusione verrà regolata dal nuovo testo dello statuto che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale.

4°) Effetti della fusione

Gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art. 2504 *bis*, comma 2, Codice Civile, decorreranno con effetto giuridico, ai sensi dell'art. 2504- *bis* Codice Civile comma 2, a partire dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 Codice Civile e precisamente **dalle ore 23,59** (ventitré virgola cinquantanove) **del giorno 31 dicembre 2025** (trentuno dicembre duemilaventicinque) come indicato all'art. 9 del progetto di fusione.

Per quanto riguarda gli effetti contabili e fiscali, le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio nel corso del quale verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 *bis* e dalla stessa data decorreranno gli effetti di cui all'art. 172 DPR n. 917/1986 e successive modifiche, come indicato all'art. 11 del progetto di fusione; pertanto, sia gli effetti contabili che fiscali verranno **retrodatati al giorno 1° gennaio 2025** (uno gennaio duemilaventicinque).

La presente operazione di fusione è in neutralità fiscale e non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze a favore o a carico delle società partecipanti né dei soci.

Per effetto della fusione la società incorporata "PROQUALITY SRL" si estingue e la società incorporante "PROGEST SRL" subentrerà di diritto in tutto il suo patrimonio attivo e passivo, assumendo i diritti e gli obblighi della stessa società e proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La società incorporante subentrerà, inoltre, nelle obbligazioni, nei contratti e nei finanziamenti alle stesse condizioni e negli stessi modi e termini in cui è obbligata la società incorporata, subentrando altresì nelle relative garanzie.

5°) Cessazione organi della società incorporata

Per effetto della fusione cesseranno, con la società incorporata, tutti i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi, sino a tal momento, compiuto.

6°) Beni e vulture

Ogni persona, ente o ufficio, pubblico o privato, è fin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire e intestare alla società incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi e proprietà immobiliari attualmente intestati alla società incorporata.

I comparenti dichiarano che la società incorporata non è titolare né di beni immobili né di partecipazioni societarie ma dei seguenti **beni mobili registrati**:

- autovettura RENAULT CLIO, targa FK920DA, telaio VF17RKJ0A57999851;
- autovettura VOLKSWAGEN POLO, targa GY290MR, telaio WVWZZZ6RZGY093231.

Si autorizza la voltura presso i competenti Uffici con esonero da ogni responsabilità al riguardo.

Il presente atto non comporta formalità nei Registri Immobiliari.

I comparenti delegano me Notaio al deposito del presente atto presso il competente Registro delle Imprese e a richiedere l'iscrizione del presente atto con **"data certa" 31 dicembre 2025.**

7°) Spese

Spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società incorporante.

Ai fini repertoriali i comparenti dichiara che il valore del patrimonio netto della

*società incorporata è parti ad euro 45.476,00
(quarantacinquemilaquattrocentosettantasei virgola zero zero).*

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte a mano da me notaio, e ne ho dato lettura ai comparenti i quali lo approvano e sottoscrivono con me notaio alle ore 8,45 (otto e quarantacinque minuti).

Consta di due fogli e ne occupa cinque intere facciate e parte della sesta sin qui.

F.to Carlisa Manfredini

F.to Franco Borin

F.to Andrea Barucco, Notaio

(Impronta sigillo)

Allegato "A" all'atto in data 29/12/2025 n. 3952/2795 di rep. Notaio Andrea Barucco.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"PROGEST SRL"

Articolo 2

Sede legale

La società ha sede nel Comune di Brescia (BS).

La società potrà istituire sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Oggetto sociale

La società, esclusa ogni attività vietata od altra attività per la quale è richiesto specifico requisito, ha per oggetto principale la prestazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, auditing e accompagnamento organizzativo e gestionale a favore di imprese, enti pubblici e privati, associazioni e consorzi.

In particolare, la società potrà operare nei seguenti settori e ambiti di attività:

1. Consulenza e assistenza alle imprese

La società potrà svolgere attività di consulenza strategica, organizzativa, gestionale e tecnica nei settori dell'alimentare, dell'ambiente e della sostenibilità, della qualità e sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, della sicurezza sul lavoro, della sicurezza delle informazioni, della protezione dei dati personali e dell'etica sociale. Potrà inoltre supportare le imprese nell'implementazione e mantenimento di sistemi di gestione certificati, nell'adeguamento alle normative nazionali ed europee, nella progettazione di procedure interne di controllo e monitoraggio, nonché in ogni altra attività connessa al miglioramento continuo, all'efficienza operativa e alla compliance normativa.

La società potrà altresì svolgere attività di business coaching, counseling organizzativo e auditing ai fini della compliance aziendale.

2. Consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

La società potrà prestare servizi di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, comprendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR);
- la consulenza in materia di sorveglianza sanitaria;
- l'elaborazione di piani di sicurezza aziendale;
- l'organizzazione di corsi di formazione obbligatoria per lavoratori e datori di lavoro;
- l'adozione e implementazione di sistemi di gestione integrati per la salute e la sicurezza.

3. Consulenza ambientale ed energetica

La società potrà fornire servizi di consulenza in materia ambientale e di gestione delle risorse naturali, ivi compresa:

- la prevenzione e riduzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo;
- la gestione dei rifiuti e delle bonifiche;
- la consulenza in materia di autorizzazioni e valutazioni di impatto ambientale;

- la redazione di piani di monitoraggio ambientale e miglioramento dei processi produttivi.

In ambito energetico, la società potrà inoltre offrire servizi di consulenza e assistenza per:

- la gestione e l'ottimizzazione delle risorse energetiche tradizionali e rinnovabili;
- lo sviluppo e la promozione di tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza produttiva;
- la partecipazione a programmi e bandi per la transizione energetica e la sostenibilità ambientale.

4. Finanza agevolata, formazione finanziata e bandi di contributo

La società potrà svolgere attività di consulenza, progettazione e gestione finalizzate all'accesso e all'utilizzo di strumenti di finanza agevolata e formazione finanziata, ivi compresi fondi europei, nazionali, regionali e camerali.

Potrà occuparsi dell'analisi dei fabbisogni aziendali, dell'individuazione delle opportunità, della predisposizione della documentazione, della presentazione delle domande e della successiva rendicontazione, fungendo da partner operativo delle imprese per l'intero ciclo del contributo.

5. Formazione continua ed aggiornamento professionale

La società potrà organizzare, gestire ed erogare corsi di formazione continua ed aggiornamento professionale – anche obbligatori o abilitanti – destinati a imprese, enti pubblici e privati e singoli individui.

Le attività formative potranno svolgersi in presenza, a distanza o in modalità mista e potranno riguardare, tra l'altro:

- sicurezza sul lavoro e tutela della salute;
- sicurezza alimentare, qualità, ambiente e sostenibilità;
- sicurezza informatica e privacy;
- gestione aziendale, pianificazione strategica, digitalizzazione, innovazione tecnologica, competenze trasversali (soft skills) e apprendistato.

La società potrà inoltre predisporre materiali didattici, organizzare convegni, seminari e workshop, e avvalersi della collaborazione di docenti, esperti e professionisti esterni.

6. Sviluppo sostenibile, economia circolare e responsabilità sociale

La società potrà svolgere attività di consulenza, audit, certificazione e promozione in materia di sostenibilità, responsabilità sociale d'impresa, economia circolare e conformità normativa, ivi comprese:

- la verifica di conformità a standard nazionali e internazionali (UNI, ISO, SA, ecc.);
- la redazione di bilanci di sostenibilità e rapporti ESG;
- la progettazione di piani strategici per la sostenibilità;
- la promozione e il finanziamento di progetti di sviluppo sostenibile e partnership con enti pubblici e privati.

7. Sicurezza informatica e protezione dei dati

La società potrà svolgere attività di produzione, sviluppo e commercializzazione di software, servizi informatici e digitali per la gestione, la sicurezza e la protezione dei dati.

Rientrano tra tali attività:

- consulenza in materia di EDP, sicurezza informatica e data protection;
- elaborazione e gestione di dati e programmi di controllo statistico, gestionale e amministrativo;
- realizzazione di sistemi e piattaforme per la sicurezza informatica, anche in

conformità alle normative europee vigenti.

8. Certificazioni

La società potrà operare nel campo della certificazione e valutazione della conformità dei sistemi di gestione, dei prodotti, dei processi e del personale a norme nazionali e internazionali (UNI, EN, ISO, SA, HACCP, BRC, IFS, ecc.).

Potrà inoltre svolgere attività di audit, consulenza, formazione, ispezione e verifica nei limiti consentiti dalla legge, anche come organismo di ispezione nei settori industriali, ambientali e agroalimentari.

9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

La società potrà promuovere attività di consulenza e formazione finalizzate al benessere organizzativo, al miglioramento del clima aziendale e allo sviluppo del capitale umano, comprendendo:

- analisi e monitoraggio dei dati relativi al personale e al clima aziendale;
- programmi di miglioramento e di engagement;
- attività di coaching, mentoring e sviluppo delle competenze trasversali.

10. Altre attività di consulenza imprenditoriale

La società potrà svolgere ulteriori attività di consulenza amministrativa, gestionale, organizzativa, contabile e strategica, ivi comprese:

- consulenza in materia di controllo di gestione, project management e finanza aziendale;
- consulenza in materia di modelli organizzativi e gestionali ex D.Lgs. 231/2001;
- supporto all'innovazione, alla trasformazione digitale e alla reingegnerizzazione dei processi aziendali.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili, assumere finanziamenti a breve, medio e lungo termine nonché stipulare contratti di locazione finanziaria, prestare garanzie anche a favore di terzi nonché assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, purché in via non prevalente e con esclusione del fine di collocamento.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di factoring, alle società di leasing e società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n.39 e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di restituzione presso i soci con le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi, purché tale acquisizione non sia considerata raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 31.131,00 (trentunomilacentotrentuno virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Esso può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante l'apporto di nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri

fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili.

Sia in sede di costituzione sia in sede di delibera di aumento del capitale sociale, può essere conferito qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Per il conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento, essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Con decisione dei soci assunta all'unanimità è possibile che in sede di aumento di capitale vengano assegnate quote in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

Gli aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti possono essere attuati anche mediante l'esclusione del diritto di sottoscrizione da parte dei soci ed offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter c.c.

Nel caso in cui la delibera di aumento preveda l'esclusione del diritto di sottoscrizione da parte dei soci e l'offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Articolo 6

Versamenti e finanziamenti dei soci

Il versamento dei conferimenti in denaro ancora dovuti è richiesto dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che questo reputa convenienti.

I soci possono effettuare a favore della società versamenti a fondo perduto senza obbligo di restituzione, versamenti in conto aumento e/o futuro aumento di capitale, nonché finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi, senza necessità di rispettare, in ogni caso, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi con obbligo di rimborso nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2467 c.c.

Il tutto con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 7

Partecipazioni

Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate, con il consenso di tutti i soci, anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con decisione unanime dei soci possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e/o la distribuzione degli utili. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la

partecipazione né per atto tra vivi, né a causa di morte; tali particolari diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Articolo 7 - bis

Divieto di concorrenza e obbligo di lealtà

Ciascun socio è tenuto a un inderogabile obbligo di lealtà nei confronti della Società e, per l'effetto, si obbliga a non esercitare, sia direttamente sia indirettamente, alcuna attività che si ponga in concorrenza con l'oggetto sociale.

Tale divieto di concorrenza vige per l'intera durata della partecipazione del socio alla Società e si estende per un periodo di due anni successivi alla data di effettiva cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto sociale.

Il divieto si intende violato qualora il socio, agendo in proprio o per interposta persona, ovvero tramite società controllate o soggetti a lui legati, ponga in essere una delle seguenti condotte:

- assumere o mantenere partecipazioni in Società o imprese concorrenti qualora la quota superi il cinque per cento del capitale;
- prestare la propria attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma o consulenziale, a favore di soggetti che operino in concorrenza con la Società;
- ovvero costituire o promuovere la costituzione di nuove imprese aventi un oggetto sociale analogo, affine o comunque idoneo a entrare in concorrenza con quello della Società.

L'obbligazione di non concorrenza produce i suoi effetti all'interno dell'ambito territoriale delle province di Brescia, Bergamo, Milano e Verona, nonché in ogni altro territorio in cui la società operi in modo stabile e continuativo al momento della cessazione del rapporto sociale.

La violazione dei divieti e degli obblighi previsti dal presente articolo costituirà un grave inadempimento e comporterà, a titolo di clausola penale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, l'obbligo per il socio inadempiente di corrispondere alla società una somma pari al doppio del valore di liquidazione della propria partecipazione, determinato alla data dell'accertata violazione.

Resta in ogni caso salvo il diritto della Società di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e di deliberare l'esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 8

Domiciliazione

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra, dovranno essere effettuate al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che sia stato comunicato da detti soggetti.

Articolo 9

Trasferimento delle partecipazioni sociali e costituzione di diritti reali di garanzia

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla disciplina che segue.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" ("Trasferimento") s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario, donazione, costituzione di diritti reali di godimento.

Quanto infra stabilito non è applicabile nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di società fiduciarie regolarmente autorizzate all'esercizio di tale attività e/o nel caso di reintestazione da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione ai soci del mandato fiduciario.

La quota di partecipazione, o parte di essa, può essere costituita in usufrutto o sottoposta a pegno soltanto previo consenso scritto di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Gradimento

Il Trasferimento delle partecipazioni è subordinato al gradimento dell'organo amministrativo, da esprimersi nei termini e con le modalità previste dal presente articolo.

1. Requisiti dei Soci

La qualità di socio è riservata esclusivamente a persone fisiche o giuridiche che soddisfino, per tutta la durata della loro partecipazione, i seguenti requisiti soggettivi:

a) Competenze Professionali: possesso di specifiche e documentate competenze professionali nei settori di attività della società, quali la consulenza aziendale, la sicurezza sul lavoro, i sistemi di gestione per la qualità e la formazione. Tali competenze dovranno essere comprovate da idonei titoli di studio, abilitazioni professionali, ovvero da un'esperienza lavorativa qualificata e continuativa di almeno cinque anni in uno dei suddetti ambiti.

b) Assenza di Conflitto di Interessi e Concorrenza: assenza di situazioni, anche di fatto, di conflitto di interesse con la società, nonché l'impegno a non svolgere, direttamente, indirettamente o per interposta persona, attività in concorrenza con l'oggetto sociale.

c) Requisiti di Onorabilità: possesso di comprovati requisiti di onorabilità, che si intendono mancanti qualora il soggetto abbia riportato condanne penali definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, per delitti in materia tributaria, o per qualsiasi altro delitto non colposo che pregiudichi la fiducia e la reputazione professionale.

d) Affidabilità Economico-Finanziaria: assenza dello stato di fallito o di assoggettamento ad altre procedure concorsuali, sia in corso sia concluse con esito negativo negli ultimi cinque anni.

2. Procedura di Gradimento per il Trasferimento di Partecipazioni

Qualsiasi Trasferimento delle partecipazioni sociali è subordinato al preventivo gradimento da parte dell'organo amministrativo, il quale è tenuto a verificare la sussistenza in capo al potenziale acquirente dei requisiti di cui al comma precedente.

A tal fine, il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà presentare formale istanza all'organo amministrativo, allegando tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei suddetti requisiti.

L'organo amministrativo ha facoltà di esprimere il gradimento anche senza i requisiti de quo.

L'organo amministrativo dovrà esprimersi sulla richiesta di gradimento entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dal ricevimento della suddetta istanza,

mediante delibera consiliare motivata.

3. Diniego di Gradimento e Conseguenze

Il diniego di gradimento deve essere comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).

La mancata pronuncia da parte dell'organo amministrativo entro il termine di cui al comma precedente si intende a tutti gli effetti quale diniego tacito (silenzio-diniego).

In caso di diniego, espresso o tacito, si attiverà la procedura di prelazione oltre prevista, offrendo la partecipazione agli altri soci.

Qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, al socio cedente sarà riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2469, comma 2, del Codice Civile.

Prelazione

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione agli altri soci del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) ed i soci, nei 30 (trenta) giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), inviata al socio alienante.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Nel caso di trasferimento a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, qualora i soci esercitino il diritto di prelazione e non si raggiunga accordo sul corrispettivo della partecipazione oggetto di trasferimento, lo stesso sarà determinato da un esperto indipendente, scelto di comune accordo tra le parti.

In mancanza di accordo, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione di esercizio della prelazione, l'esperto sarà nominato, su richiesta anche di una sola delle parti, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili territorialmente competente in relazione alla sede della Società.

L'esperto opererà quale terzo determinatore e la sua determinazione sarà vincolante per le parti.

Le spese di nomina e di determinazione saranno poste a carico in parti uguali tra le parti interessate.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Nel caso in cui uno o più degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione da loro esercitata.

In ogni caso la prelazione deve essere esercitata per l'intera partecipazione offerta.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate è una proposta contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1326 c.c. pertanto, una volta accettata, le parti saranno di conseguenza obbligate a ripetere il negozio di trasferimento con le formalità richieste dall'ordinamento ai fini della relativa pubblicità.

Qualora il prezzo richiesto nella denunziatio sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra, la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. In mancanza di accordo entro trenta (30) giorni dalla

comunicazione della volontà di esercitare la prelazione, il prezzo sarà determinato da un esperto indipendente, nominato secondo le modalità di cui al comma precedente.

L'esperto opererà quale terzo determinatore e la sua determinazione sarà vincolante per le parti. Le spese relative alla determinazione del prezzo saranno sostenute in parti uguali dai soggetti interessati.

La rinuncia al diritto di prelazione od il mancato esercizio dello stesso da parte degli altri soci, deve essere pertanto comunicato dal socio cedente alla società con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) affinché la stessa si pronunci sul gradimento, nei termini che seguono.

Alla rinuncia al diritto di prelazione od al mancato esercizio dello stesso, il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno.

Diritto di Trascinamento (drag-along)

Nel caso in cui uno o più soci (congiuntamente, il "Socio Cedente") intenda/no trasferire a titolo oneroso a terzi - mediante un unico atto o più atti, anche non simultanei tra loro, tutta o una parte della propria partecipazione in misura tale da non avere più, singolarmente o congiuntamente, la titolarità della maggioranza assoluta (>50%) del capitale sociale della Società, trasferendo quindi per l'effetto, direttamente o indirettamente, il controllo della Società ad uno o più soggetti terzi (congiuntamente, il "Terzo Acquirente") il Socio Cedente avrà il diritto di pretendere da tutti i soci (rispettivamente, i "Soci Residui") - e i Soci Residui assumono l'obbligo nei confronti del Socio Cedente - di Trasferire al Terzo Acquirente, insieme alle partecipazioni oggetto di trasferimento, anche le proprie partecipazioni:

(i) ai medesimi termini, alle stesse condizioni e nelle medesime proporzioni alle quali verrebbero trasferite le partecipazioni del Socio Cedente; e

(ii) a fronte del contestuale pagamento a favore dei Soci Residui del medesimo prezzo offerto dal Terzo Acquirente per l'acquisto delle partecipazioni in vendita, prezzo rapportato alla quota oggetto del Diritto di Trascinamento.

Ove il corrispettivo offerto dal Terzo Acquirente ai Soci Residui sia inferiore a quello che sarebbe spettato loro in caso di esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 10, i Soci Residui stessi potranno esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Socio Cedente di voler esercitare il Diritto di Trascinamento.

Ai fini dell'esercizio del Diritto di Trascinamento, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- il Socio Cedente che intenda esercitare il Diritto di Trascinamento dovrà darne comunicazione a tutti i Soci Residui mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC), inviata anche per conoscenza all'organo amministrativo, indicando: l'identità del Terzo Acquirente, la data e il luogo previsti per il trasferimento, il prezzo pattuito e tutte le altre condizioni della cessione;

- i Soci Residui saranno tenuti a trasferire contestualmente la propria partecipazione al medesimo Terzo Acquirente, alle stesse condizioni, termini e garanzie applicabili al trasferimento della partecipazione del Socio Cedente, e al medesimo prezzo per quota.

- in ogni caso, il prezzo di cessione riconosciuto ai Soci Residui non potrà essere inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto relativo all'esercizio del diritto di recesso (all'uopo come sopra detto spetta ai Soci Residui il diritto di recesso stesso).

Il Diritto di Trascinamento non si applicherà:

- in pregiudizio dei terzi che vantino sulle partecipazioni oggetto di trasferimento diritti, privilegi e vincoli di qualsiasi tipo;
- nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di Società fiduciarie regolarmente autorizzate all'esercizio di tale attività e/o nel caso di reintestazione da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione ai soci del mandato fiduciario, anche in copia;
- in caso di trasferimento da parte del Socio Cedente persona fisica delle proprie partecipazioni in favore di Società dallo stesso controllate, ovvero da parte del Socio Cedente persona giuridica delle proprie partecipazioni in favore del socio che controlla la Società socia; per “controllo”, ai fini del presente articolo, si intende la fattispecie di cui all'art. 2359 comma 1, numero 1) cod. civ..

Resta in ogni caso inteso che qualsiasi trasferimento in violazione del Diritto di Trascinamento, laddove non sussista uno dei casi di inapplicabilità ai sensi del presente Statuto, sarà inefficace nei confronti della Società e, pertanto, l'eventuale acquirente non sarà legittimato ad esercitare i diritti inerenti alle partecipazioni dallo stesso inefficacemente acquisite.

Trasferimento delle partecipazioni mortis causa

In caso di trasferimento mortis causa della partecipazione di uno dei soci, i soci superstiti hanno diritto di prelazione (Diritto di Prelazione), che potrà essere esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dall'apertura della successione (quindi dalla data della morte del socio), comunicherà a mezzo lettera raccomandata (o PEC) con prova di ricevimento ai soci superstiti la facoltà di avvalersi del Diritto di Prelazione loro spettante con riguardo alla quota del socio deceduto.
- b) Ogni socio interessato all'esercizio del Diritto di Prelazione dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio dello stesso con lettera raccomandata (o PEC), con prova di ricevimento, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.
- c) Nell'ipotesi di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
- d) Se qualcuno dei soci rinunci al Diritto di Prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
- e) Il valore della partecipazione del socio premorto, ai fini dell'esercizio della prelazione di cui sopra, sarà determinato secondo i criteri previsti per la liquidazione della quota in caso di recesso del socio così come disciplinato all'art. 12 d in ogni caso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.
- f) Qualora insorgano contestazioni in ordine alla determinazione di tale valore, esso sarà stabilito da un esperto indipendente, scelto dall'organo amministrativo. Il valore così determinato sarà vincolante per le parti.
- g) In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dall'apertura della successione senza che nessuno dei soci superstiti abbia esercitato il Diritto di Prelazione, l'organo amministrativo dovrà comunicare agli eredi o legatari l'estinzione del Diritto di Prelazione previsto in favore dei soci superstiti con il conseguente subentro degli stessi nella quota.

Fino a quando il Diritto di Prelazione non sia estinto, l'erede o il legatario non sarà

legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.

Articolo 9 - bis

Patti relativi al trasferimento delle partecipazioni in caso di cessazione del rapporto con la società (Clausole "good leaver" e "bad leaver")

Definizioni e Ambito di Applicazione

Le disposizioni del presente articolo si applicano a ogni socio che rivesta anche la carica di amministratore, ovvero intrattenga con la società un rapporto di lavoro dipendente, di consulenza o di prestazione d'opera continuativa (di seguito, il "Socio Operativo").

Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) Evento di "Bad Leaver": la cessazione di qualsiasi rapporto tra il Socio Operativo e la società che si verifichi per una delle seguenti cause, da accertarsi in modo definitivo:

i. licenziamento o interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi degli articoli 2119 del Codice Civile e della Legge n. 604/1966;

ii. revoca dalla carica di amministratore per giusta causa, deliberata dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile;

iii. condanna penale passata in giudicato per qualsiasi delitto doloso che, per sua natura, sia idoneo a ledere il rapporto fiduciario con la società o a danneggiarne l'immagine e la reputazione;

iv. grave e reiterata violazione degli obblighi derivanti dal presente statuto, da patti parasociali vincolanti, o da accordi di non concorrenza sottoscritti con la società, tale da causare un danno materiale alla società stessa.

b) Evento di "Good Leaver": la cessazione di qualsiasi rapporto tra il Socio Operativo e la società che si verifichi per una qualsiasi causa diversa da quelle elencate al precedente punto a), incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

i. raggiungimento dell'età pensionabile e conseguente pensionamento;

ii. morte o sopravvenuta invalidità permanente che impedisca la prosecuzione del rapporto;

iii. risoluzione consensuale del rapporto, formalizzata per iscritto tra le parti; iv. dimissioni volontarie non motivate da giusta causa o revoca dalla carica di amministratore in assenza di giusta causa.

Conseguenze dell'Evento di "Bad Leaver" (Opzione di Acquisto a Valore Nominale)

Al verificarsi di un Evento di "Bad Leaver", gli altri soci (o la società stessa, nei limiti di legge) avranno il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare la totalità delle partecipazioni detenute dal Socio Operativo qualificabile come "Bad Leaver".

Tale diritto di acquisto (cd. Opzione Call) dovrà essere esercitato entro novanta (90) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato agli altri soci l'avvenuto e definitivo accertamento della causa di "Bad Leaver".

Il prezzo di acquisto della partecipazione sarà pari al suo valore nominale. Il diritto di acquisto spetterà in via preferenziale ai soci che detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale, i quali potranno esercitarlo in proporzione alle rispettive partecipazioni. Qualora tali soci non esercitino integralmente il loro diritto entro i primi sessanta (60) giorni del termine sopra indicato, la parte di partecipazione non opzionata potrà essere acquistata dagli altri soci, sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni, entro i successivi trenta (30) giorni.

Conseguenze dell'Evento di "Good Leaver" (Diritto di Vendita a Valore di Mercato)

Al verificarsi di un Evento di "Good Leaver", il Socio Operativo avrà il diritto di cedere, e gli altri soci avranno il diritto di prelazione per acquistare, la totalità delle partecipazioni di sua titolarità. A tal fine, il Socio Operativo "Good Leaver" dovrà comunicare per iscritto agli altri soci la propria intenzione di vendere.

Il prezzo di trasferimento della partecipazione sarà pari al suo valore di mercato ("Fair Market Value"). Tale valore sarà determinato di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, il valore sarà stabilito, in modo vincolante per le parti, da un perito indipendente nominato dal Presidente del Tribunale competente per la sede sociale, su istanza della parte più diligente. Le spese della perizia saranno ripartite in parti uguali tra il venditore e gli acquirenti. Una volta determinato il prezzo, gli altri soci potranno esercitare il loro diritto di prelazione all'acquisto, in proporzione alle rispettive partecipazioni, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del valore definitivo.

Procedura di Trasferimento

In entrambi i casi di "Bad Leaver" e "Good Leaver", una volta esercitato il diritto di acquisto, il perfezionamento dell'atto di trasferimento delle partecipazioni e il pagamento del relativo corrispettivo dovranno avvenire entro i successivi trenta (30) giorni, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Articolo 10

Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., nonché nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso del socio può essere effettuato per la sola totalità delle sue partecipazioni, mentre è escluso il recesso parziale.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione è ricevuta dall'organo amministrativo della società. Da tale data i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, salvo quanto infra indicato in merito al rimborso della quota.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso ai sensi del successivo art. 12.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.) agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso al socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse od in favore solo di

alcuni dei soci.

Ove entro il termine di cui sopra non si raggiunga un accordo tra i soci e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo od il socio recedente possono rivolgersi al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Qualora gli altri soci non si accordino per l'acquisto, l'organo amministrativo effettua il rimborso, determinato ai sensi del successivo art. 12, utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale ex art. 2482 c.c. e, qualora non possibile, la società viene posta in liquidazione.

Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili, la partecipazione del socio receduto, una volta in cui il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

Articolo 11

Esclusione

Sono considerate cause di esclusione dalla società per giusta causa:

- il fallimento e altra procedura concorsuale in capo al socio, l'interdizione o l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi, oggetto del conferimento, a favore della società.

La decisione di esclusione deve essere adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la partecipazione del socio da escludere.

Nel caso in cui la compagine sociale sia composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

La decisione di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio entro i successivi 30 (trenta) giorni; contro tale decisione il socio escluso può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 12.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo.

Articolo 12

Rimborso della partecipazione

In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della morte o della comunicazione del recesso o della esclusione. La valutazione sarà effettuata, in caso di recesso per giusta causa ovvero di liquidazione della quota del socio defunto, con il metodo patrimoniale-redдитuale con separata valutazione

dell'avviamento e, in caso di esclusione o recesso privo di giusta causa, con il mero metodo patrimoniale.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro 180 (centottanta) giorni dalla morte, dal recesso o dalla comunicazione al socio della esclusione, con l'aggiunta degli interessi legali, e come sopra detto può essere effettuato anche mediante l'acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In caso di disaccordo la valutazione sarà rimessa alla stima di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Articolo 13

Decisioni dei soci

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, la revoca dell'organo amministrativo e la determinazione del relativo compenso;
- c) la nomina e la revoca nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo o del revisore e la determinazione del relativo compenso;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma c.c.

Il diritto di voto spetta ai soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Nel caso di pegno o usufrutto sulle quote, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Ogni socio legittimato ha diritto di partecipare alle suddette decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- con il metodo assembleare;
- mediante consultazione scritta;
- sulla base del consenso espresso per iscritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere d), e), f) di cui sopra, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis c.c. oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante metodo assembleare.

Articolo 14

Assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, mediante avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data

fissata per l'assemblea o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico e può essere consegnato a mano o inviato a mezzo lettera raccomandata, con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, compresi il telefax, telegramma e la posta elettronica. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese mediante voto espresso in forma orale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Il verbale dell'assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal notaio e deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 16

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale e conservata agli atti della società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega e deve essere conferita solo per una singola assemblea. La delega conferita ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società e delle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 17

Decisioni non assembleari

Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci o da uno o più amministratori su incarico dei soci con cui, volendo consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, viene formulata una proposta in forma scritta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, recante l'oggetto della proposta, le sue ragioni e l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telefax, posta elettronica); la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, deve essere diretta a tutti i soci. Questi ultimi, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono darne relativa comunicazione scritta, con ogni sistema, da far pervenire presso la sede sociale nonché al socio proponente e all'organo amministrativo, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Se la proposta di decisione è approvata, secondo le maggioranze previste dall'art. 18 del presente statuto o in difetto di previsione dal codice civile, la decisione così formata deve essere comunicata dal proponente o dall'organo amministrativo, a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il procedimento in cui la decisione è formata quando presso la sede sociale pervenga, con qualsiasi sistema di

comunicazione (raccomandata anche a mano, telefax, posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta, su qualsiasi supporto, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale, da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza, secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto o, in difetto di previsione, dal codice civile. Il testo della decisione può essere contenuto in uno o più documenti, purché sia il medesimo in ognuno di questi.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti all'organo amministrativo, presso la sede sociale, entro il termine indicato nella proposta. Il socio può revocare o modificare il proprio consenso ad una data decisione, finché la decisione non si sia formata.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata, a cura dell'organo amministrativo, a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi la raccomandata anche a mano, il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del c.c.

Articolo 18

Quorum

Salvo che la legge od il presente statuto prevedano una diversa maggioranza, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma terzo c.c.

Articolo 19

Organo Amministrativo

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto dell'art. 2086, secondo comma c.c. e spetta, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori dovranno comunque essere adottate in forma collegiale quando hanno ad oggetto le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o di scissione, agli aumenti di capitale delegati e negli altri casi previsti dalla legge.

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato anche mediante sottoscrizione di apposite polizze assicurative, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 20

Nomina e durata degli amministratori

Gli amministratori sono nominati dai soci.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e in presenza di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della nomina od anche a tempo indeterminato.

Se non precisato diversamente, la nomina si intende effettuata a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dei componenti dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 10 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all' art. 2390 c.c.

Articolo 21

Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un Segretario, quest'ultimo non necessariamente amministratore.

Il Consiglio si radunerà sia presso la sede della società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo crederà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da altro Consigliere, con lettera da spedire, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima a ciascun Consigliere ed agli eventuali organo di controllo e revisore. Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per l'organo di controllo ed il revisore, se nominati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età o, in mancanza od assenza, dall'eventuale consigliere delegato o dal consigliere designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di amministrazione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, e solo se il Consiglio è costituito da un numero di membri superiore a due, prevale in voto del Presidente (c.d. voto determinante).

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione decide validamente quando sono presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo le ipotesi in cui è necessaria la forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con le stesse modalità previste dal presente statuto per le decisioni non collegiali dei soci.

La documentazione da cui risulta il consenso degli amministratori deve essere conservata tra gli atti della società e la decisione deve essere trascritta senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un Comitato esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni nonché le retribuzioni

Articolo 22

Poteri degli Amministratori

Qualunque sia il sistema di amministrazione adottato dalla società, l'organo

amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quelli che in forza di legge o del presente statuto siano riservati alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Il Consiglio di amministrazione, se nominato, potrà delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori od a un Comitato esecutivo, determinandone i poteri e conferendo ai consiglieri, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

L'organo amministrativo potrà nominare direttori generali, direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo ad essi, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Nel caso di Consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 23

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- a) nel caso di organo di amministrazione monocratico, all'Amministratore Unico;
- b) nel caso di organo di amministrazione consiliare, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai Vice Presidenti e Consiglieri Delegati eventualmente nominati.
- c) nel caso di organo di amministrazione plurisoggettivo, agli Amministratori congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del Collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24

Organo di controllo e revisore dei conti

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'articolo 2477 Codice Civile.

L'Organo di controllo obbligatorio può essere monocratico (Sindaco unico) o collegiale (Collegio Sindacale). In caso di nomina del Collegio Sindacale questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed il presidente è nominato dai soci in sede di nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di

revisione legale dei conti quando per legge sia possibile.

Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti ad un Revisore.

Nel caso di nomina di un Revisore, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.

Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, e/o un Revisore con i poteri di cui sopra e si applicano le disposizioni previste dall'art. 2477 Codice Civile.

Articolo 25

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. che possono essere sottoscritti soltanto dai soggetti a ciò legittimati.

La competenza ad emettere titoli di debito, su proposta dell'organo amministrativo, spetta all'assemblea dei soci, che ne determinerà anche le caratteristiche, la tipologia e le modalità di emissione nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 26

Esercizi sociali - Bilancio - Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) del mese di dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e, nel caso in cui la società sia tenuta al bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione le ragioni della dilazione.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide anche sulla distribuzione degli utili ai soci, fatti salvi i particolari diritti attribuiti a singoli soci

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter del Codice civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del Codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, i soci determineranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Se sono nominati più liquidatori, si intende costituito un Collegio di liquidazione, che opererà adeguandosi a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in materia di Consiglio di amministrazione.

Salvo diversa disposizione contenuta nell'atto di nomina o successivamente stabilita dai soci, al Liquidatore od al Collegio dei Liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione.

Durante la fase della liquidazione, il Liquidatore od il Collegio dei liquidatori deve redigere il bilancio e sottoporlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio, all'approvazione dei soci.

Articolo 28

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro come sopra nominato dovrà decidere in via rituale e di diritto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, organo di controllo e revisore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni degli articoli da 838-bis a 838-quinquies c.p.c.

Prima di promuovere il giudizio arbitrale le parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione innanzi all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio presso il cui Registro delle Imprese è iscritta la società o, in caso di accordo tra le parti, presso altro organismo di mediazione a ciò abilitato.

Articolo 29

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste ai sensi del presente statuto, ove non diversamente disposto, sono da effettuarsi mediante lettera raccomandata anche a mano o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 30

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice civile per le società a responsabilità limitata.

F.to Carlisa Manfredini

F.to Franco Borin

F.to Andrea Barucco, Notaio

(Impronta sigillo)

Certifico io sottoscritto Andrea Barucco, Notaio in Castegnato, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Castegnato, nove gennaio duemilaventisei (09.01.2026).

[File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Barucco]